



# Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>1</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

### **Sezione 2: Farmacisti e organizzazioni di farmacisti**

*Art. 40, rubrica*

Farmacisti

*Art. 41* Organizzazioni di farmacisti

Le organizzazioni di farmacisti sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere delimitato il loro campo d'attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a;
- d. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;
- e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

RS .....

<sup>1</sup> RS 832.102

*Titolo dopo l'art. 41*

**Sezione 3:  
Dentisti e organizzazioni di dentisti**

*Art. 42, rubrica*

Dentisti

*Art. 43* Organizzazioni di dentisti

Le organizzazioni di dentisti sono autorizzate per le prestazioni ai sensi dell'articolo 31 LAMal se adempiono le seguenti condizioni:

- a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;
- b. avere delimitato il loro campo d'attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
- c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'articolo 42 lettere a e b;
- d. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;
- e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.

*Art. 59 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per le analisi, la fatturazione al debitore della remunerazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l'analisi. Le tariffe forfetarie secondo gli articoli 43 capoversi 5–5<sup>quater</sup> e 49 della legge rimangono salve.

*Art. 100 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il passaggio da un'assicurazione senza scelta limitata dei fornitori di prestazioni a un'assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni è possibile in ogni momento.

*Art. 106c cpv. 1*

<sup>1</sup> L'assicuratore comunica al Cantone se può attribuire la notifica a un proprio assicurato. Comunica inoltre al Cantone il premio approvato e l'importo di compensazione secondo l'articolo 26 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>2</sup> sulla vigilanza sull'assicurazione malattie.

<sup>2</sup> RS 832.121

II

*Disposizione transitoria della modifica del ...*

....

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero: